

**Cassa Edile  
di Mutualità ed Assistenza  
di Piacenza e Provincia**

PIACENZA, 17 MAGGIO 1990

Via Roma, 99 - Piacenza - Tel. 25.723

A TUTTE LE IMPRESE EDILI  
A TUTTI I CONSULENTI  
LORO SEDI.

OGGETTO - PROBLEMI CON-  
TRIBUTIVI CASSE EDILI.

INFORMIAMO CHE NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.95 DEL 24 APRILE SCORSO E' STATO PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 24 APRILE 1990 N.82, CHE CONTIENE NEI COMMI 6, 7 E 8 DELL'ART. 3 DISPOSIZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI IN RAPPORTO ALLE SOMME VERSATE ALLA CASSA EDILE.

IL COMMA 6, CON UNA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 12 DELLA L. 30/4/69 N. 153, STABILISCE CHE "SONO ESCLUSE DALLA BASE IMPONIBILE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE LE SOMME A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE VERSATE ALLE CASSE EDILI".

CHIARITO PERTANTO CHE NON VI E' ALCUN OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER IL PASSATO, IL COMMA 7 DISPONE PER IL FUTURO CHE LE SOMME VERSATE ALLA CASSA EDILE -ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE, CONTRIBUTO CONTRATTUALE CASSA EDILE, CONTRIBUTO CONTRATTUALE ENTE SCUOLA EDILI - SONO ASSOGETTATE A CONTRIBUZIONE NEI LIMITI DEL 15% DEL LORO AMMONTARE. L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO, ALLA LUCE DELLO STESSO COMMA 7, DECORRE DAL 1/4/1990, SICCHE' IL PRIMO ADEMPIMENTO DELLE IMPRESE SCADRA' IL 20 MAGGIO PROSSIMO.

PER QUANTO RIGUARDA L'INPS, LA RETRIBUZIONE IMPONIBILE COMPLESSIVA DEVE ESSERE ESPOSTA NELLA RELATIVA COLONNA "RETRIBUZIONI", QUADRO B, DEL MOD. DM 10/2-89.

PER QUANTO ATTIENE L'ASPETTO TRIBUTARIO, NESSUNA MODIFICA DERIVA DAL DECRETO LEGGE IN ESAME AI CRITERI FINORA SEGUITI SULLA BASE DELL'ART.48, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE-D.P.R.N.917/86- IN BASE AL QUALE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE LE SOMME VERSATE DAL DATORE DI LAVORO E DAL LAVORATORE IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI.

RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO E PORGIAMO I NOSTRI MIGLIORI SALUTI.

IL DIRETTORE  
DR. L. BOTTI